

Allegato a)

**CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL DECRETO
INTERMINISTERIALE 6 MARZO 2013 – LINEE GUIDA INTERPRETATIVE**

LINEE GUIDA CTS07/0-2013

Indice

1	Finalità	3
2	Campo d' Applicazione	3
3	Definizioni	3
4	Soggetti obbligati	4
5	Norme di riferimento	4
6	Obblighi del Datore di Lavoro e del soggetto erogatore	4
7	I Criteri per la qualificazione dei formatori	4
8	Specifiche aggiuntive ai criteri 2, 3, 4, 5, e 6.....	5
9	Aree Tematiche	5
10	Aggiornamento Professionale	6
11	Entrata in vigore e periodo transitorio	6
12	Esenzioni dal prerequisito	6
13	Norme specifiche per i datori di lavoro che effettuano la formazione dei propri lavoratori	6
14	Criteri di qualificazione del formatore secondo l'accordo Stato Regioni	7
15	Documentazione comprovante la qualificazione del formatore.....	7
16	accertamento e dichiarazione dei requisiti per l'effettuazione della docenza fino all'entrata in vigore del Decreto	7
17	accertamento e dichiarazione della qualifica di Formatore.....	8
18	Norme Finali	8
19	MODELLI ALLEGATI (Autodichiarazioni)	9

1 Finalità

Le presenti linee guida hanno come obiettivo quello di individuare le modalità per l'accertamento e la dichiarazione della qualificazione della figura del formatore ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, tenuto conto del periodo transitorio per il quale sono in vigore i requisiti dei formatori individuati dall'accordo Stato Regioni Repertorio Atti 221/CST del 21 dicembre 2011.

Il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, successivamente denominato "Decreto", pubblicato con comunicato nella G.U. n. 65 del 18 marzo 2013, ha approvato i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro elaborati dalla Commissione Consultiva Permanente in attuazione all'articolo 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs. 81/2008.

La legge riconosce alla figura del formatore per la sicurezza quel ruolo fondamentale di divulgatore della "cultura della sicurezza" ad un popolo adulto di discendenti, ruolo che necessita di competenza ed esperienza, elementi indispensabili per un corretto processo formativo che tenga conto delle modalità di apprendimento degli adulti che non possono prescindere dalle esperienze concretamente vissute. Il Formatore deve essere in grado di integrare fra loro, in una narrazione coerente, gli alti principi costituzionali, i precetti legislativi e le esperienze concrete.

A partire dal 18 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.I. 6 marzo 2013) e dal 18 marzo 2016 per i datori di lavoro che svolgono la docenza esclusivamente per i propri lavoratori, la docenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008 potrà essere erogata solo da formatori in grado di garantire competenza, esperienza e capacità didattica, adeguatamente documentata.

2 Campo d'Applicazione

Le presenti linee guida hanno validità esclusivamente per gli Istituti scolastici di secondo grado aderenti alla convenzione "Scuole in Rete" con la Provincia di Forlì – Cesena in data 20 dicembre 2011 come modificata ed integrata con successiva convenzione in data 19 dicembre 2012.

3 Definizioni

- a) *corsi per la salute e sicurezza sul lavoro*: ai soli fini della applicazione delle presenti linee guida si definiscono i corsi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008
- b) *Soggetto erogatore dei corsi per la salute e sicurezza sul lavoro*: il soggetto abilitato all'erogazione dei corsi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Ai soli fini della applicazione delle presenti linee guida il datore di Lavoro di ogni singolo Istituto Scolastico aderente alla "Rete delle Scuole", individuato nel Dirigente Scolastico, è abilitato alla erogazione dei corsi per la salute e sicurezza sul lavoro limitatamente ai propri lavoratori.
Inoltre, in virtù dell'art. 17 del protocollo d'intesa stipulato fra Dirigenti Scolastici e le parti sociali in data 18 luglio 2012, il CTS è individuato quale soggetto erogatore della formazione per i tutti i lavoratori della "Rete delle Scuole"
- c) *Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro*: il docente dei corsi per la salute e sicurezza sul lavoro, individuato dal soggetto erogatore, in possesso dei requisiti previsti dall'accordo CST 21 dicembre 2011 e, a far tempo dal 18 marzo 2014, in possesso dei requisiti di cui al D.I. 6 marzo 2013 (G.U. 65 del 18 marzo 2013)
- d) *aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza*: la specifiche materie d'insegnamento interessanti la più generale materia della salute e sicurezza sul lavoro. Fatto salvo quanto meglio specificato all'art. 9, le aree tematiche inerenti ai corsi di formazione sono: area giuridica attinente alla formazione relativamente alle disposizioni legislative, area tecnica attinente alla formazione sui rischi e area comunicazione attinente alla

formazione in merito agli aspetti di comunicazione e relazioni. Il formatore dovrà dimostrare di possedere i requisiti previsti dal decreto relativamente ad ogni singola area tematica.

4 Soggetti obbligati

I Dirigenti Scolastici, nella loro qualità di Datori di Lavoro, ai sensi dell'Art. 1, lett. e) della convenzione, approvano le presenti linee guida con separato atto interno.

5 Norme di riferimento

Per la redazione delle presenti linee guida sono prese a riferimento le seguenti normative:

1. D.Lgs. 81/08 e sue modifiche ed integrazioni
2. Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
3. Accordo Stato regioni Prot. 221/CSR del 21 dicembre 2011, pubblicato nella G.U n. 8 del 11 gennaio 2012, denominato successivamente "accordo"

6 Obblighi del Datore di Lavoro e del soggetto erogatore

Il Datore di Lavoro ovvero il soggetto erogatore, ai fini della effettuazione della docenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008, individua le aree tematiche relative al corso da erogare e la relativa durata e sceglie, per ogni singola area tematica, un Formatore qualificato secondo il seguente quadro riepilogativo

1. Corsi da effettuarsi prima del 18 marzo 2014

Il docente dei corsi di formazione, sarà scelto sulla base del possesso dei requisiti previsti dall'accordo, dichiarati al punto 16, lett. a)

2. Corsi da effettuarsi dopo il 18 marzo 2014

Il formatore sarà scelto sulla base del possesso dei requisiti dichiarati al punto 17, lett. a) ovvero, in alternativa, sulla base del possesso dei requisiti dichiarati al punto 17, lett. d) purché detti requisiti siano acquisiti prima della data di effettuazione della docenza

Il datore di lavoro potrà effettuare la docenza sulla base del possesso dei requisiti dichiarati al punto 17, lett. b)

3. Corsi da effettuarsi dopo il 18 marzo 2016 (solo per i datori di lavoro – formatori)

Il datore di lavoro potrà effettuare la docenza sulla base del possesso dei requisiti dichiarati al punto 17, lett. c)

7 I Criteri per la qualificazione dei formatori

Ai fini della qualificazione dei formatori è necessario possedere almeno il **diploma di scuola secondaria di secondo grado** (prerequisito) unitamente ad almeno uno dei requisiti sotto elencati (criteri).

criterio 1 - almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni nell'area tematica oggetto della docenza

criterio 2 - Possesso di laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive di cui al punto 8.

criterio 3 - Possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzati dai soggetti di cui all'art. 32 comma 4, del D.Lgs. 81/2008) unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza ed unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive di cui al punto 8.

criterio 4 - Possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzati dai soggetti di cui all'art. 32 comma 4, del D.Lgs. 81/2008) unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza ed unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive di cui al punto 8.

criterio 5 - Esperienza lavorativa o professionale (almeno triennale) nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro coerente con l'area tematica oggetto della docenza unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive di cui al punto 8.

criterio 6 - Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive di cui al punto 8 (tali soggetti possono effettuare docenza solo nell'ambito del macro settore di riferimento)

8 Specifiche aggiuntive ai criteri 2, 3, 4, 5, e 6.

1. Corso di formazione in didattica con esame finale della durata di almeno 24 ore (ad esempio Corso formazione – formatori) ovvero abilitazione all'insegnamento ovvero conseguimento di un diploma triennale in scienze della comunicazione o di un master in comunicazione
2. Precedente esperienza come docente per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3. Precedente esperienza come docente per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia
4. Affiancamento a docente in corsi di formazione per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni

9 Aree Tematiche

Le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro a cui fare riferimento ai fini della ricorrenza dei criteri della qualificazione dei docenti-formatori sono le seguenti:

1. Area normativa/giuridica/organizzativa
2. Area rischi tecnici/Igienico sanitari. Nel caso di rischi che interessino sia materie tecniche che igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto
3. Area relazioni/comunicazione

Ai fini della determinazione, al 18 marzo 2014, della precedente esperienza come docente occorre attenersi ai seguenti principi:

1. si prendono in esame unicamente le docenze effettuate nel periodo ricompreso fra 18 marzo 2011 e il 18 marzo 2014
2. per ogni singola docenza è necessario indicare il numero di ore effettuate in relazione alle singole aree tematiche. Il numero di ore effettuate per ogni singola area tematica, dovrà trovare riscontro nel "programma del corso"
3. solo allo scopo esemplificativo e non esaustivo per i docenti che abbiano effettuato corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo il programma di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e all'accordo CSR, le ore di docenza, relativamente alle aree tematiche, possono essere suddivise come segue:
 - a) Corso Formazione di Base 4 ore (4 area giuridica)
 - b) Corso Specifico della mansione 4 ovvero 8 ovvero 12 ore (4, ovvero 8, ovvero 12 ore area tecnica)
 - c) Corso Preposti 8 ore (4 area giuridica, 2 area tecnica, 2 area comunicazione)

- d) Corso di Formazione Dirigenti 16 ore (8 area giuridica, 4 area tecnica, 4 area comunicazione)
- e) Corso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 32 ore (12 area giuridica, 16 area tecnica, 4 area comunicazione)

Naturalmente le ore effettuate per ogni area tematica devono trovare riscontro nel programma del corso di formazione.

10 Aggiornamento Professionale

Il formatore qualificato è tenuto a dimostrare di aver effettuato, con cadenza triennale un aggiornamento professionale consistente in uno dei seguenti:

- a) *Frequenza, per almeno 24 ore complessive di corsi di aggiornamento (organizzati dai soggetti di cui all'art. 32 comma 4, del D.Lgs. 81/2008) o, in alternativa di almeno 8 ore complessive di corsi di aggiornamento (organizzati dai soggetti di cui all'art. 32 comma 4, del D.Lgs. 81/2008) unitamente ad almeno 16 ore complessive nell'area tematica oggetto della docenza di seminari o convegni specialistici.*
- b) *Effettuare almeno 24 ore di docenza nell'area tematica di competenza.*

Il triennio decorre dal 18 marzo 2014 (prima scadenza 18 marzo 2017) per i formatori docenti già qualificati al 18 marzo 2014, mentre per gli altri decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

Il Decreto non specifica se il Datore di Lavoro debba sottoporsi ad aggiornamento, tuttavia a decorrere dal 18 marzo 2016 si ritiene, per analogia ai formatori non diplomati, che vi sia l'obbligo di aggiornamento anche per i datori di lavoro che effettuano direttamente la docenza per i propri lavoratori. Pertanto ove i Dirigenti Scolastici – Datori di Lavoro intendano erogare direttamente, limitatamente ai propri lavoratori, la formazione devono rispettare l'obbligo di aggiornamento con decorrenza 18 marzo 2016.

Il Formatore privilegia l'aggiornamento dimostrando nel triennio precedente lo svolgimento di almeno 24 ore di docenza in ogni singola area tematica.

In alternativa il Formatore qualificato mantiene la qualifica (su tutte le aree tematiche in cui è qualificato) con la frequenza a corsi di formazione (organizzati dai soggetti di cui all'art. 32 comma 4, del D.Lgs. 81/2008) per almeno 24 ore.

11 Entrata in vigore e periodo transitorio

Il Decreto si applica dal 18 marzo 2014, con la specifica che il prerequisito di istruzione (diploma di scuola superiore) ed i criteri non sono vincolanti per i corsi di formazione per i quali, alla data di pubblicazione (18 marzo 2013), si possa documentare la formale approvazione e la calendarizzazione.

Con l'approvazione delle presenti linee guida si stabilisce che non vi sono corsi approvati e calendarizzati successivamente al 18 marzo 2014 e che pertanto non viene data applicazione al periodo transitorio.

12 Esenzioni dal prerequisito

Il Decreto prevede che i docenti-formatori i quali, alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (18 marzo 2013), non sono in possesso del diploma di scuola superiore (prerequisito), possono continuare a svolgere l'attività di formatore purché siano in grado di dimostrare, alla medesima data, il possesso di uno dei criteri previsti e fermo restando l'obbligo di aggiornamento.

13 Norme specifiche per i datori di lavoro che effettuano la formazione dei propri lavoratori

L'obbligo del possesso del diploma di scuola media superiore non vige per i datori di lavoro che effettuano direttamente la formazione dei propri lavoratori.

I datori di lavoro possono svolgere attività formativa esclusivamente per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione (di cui all'art. 34 del D.Lgs. 81/2008) nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo Stato Regioni, per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore, quindi fino al 18 marzo 2016. Successivamente i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente la formazione dei propri lavoratori devono dimostrare il possesso di uno dei criteri previsti dal Decreto.

I Dirigenti Scolastici – datori di Lavoro potranno pertanto effettuare le docenze ai corsi di formazione fino al 18 marzo 2016 purché siano in possesso dei necessari requisiti previsti dall'accordo. Dopo il 18 marzo 2016 dovranno qualificarsi come formatori secondo le procedure indicate al punto 17.

14 Criteri di qualificazione del formatore secondo l'accordo Stato Regioni

L'Accordo Stato Regioni prevede che, in attesa della elaborazione dei criteri per la qualificazione dei formatori da parte della Commissione Consultiva Permanente, i corsi di formazione debbano essere tenuti da docenti che possano dimostrare di possedere, alla data di entrata in vigore dell'accordo Stato Regioni (11 gennaio 2012) una esperienza almeno triennale di insegnamento ovvero professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Viene riconosciuta come esperienza professionale lo svolgimento per un triennio del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche in riferimento al datore di lavoro.

Le successive linee guida del 26 luglio 2012, tenendo conto delle novità introdotte nel 2008, consigliano agli organi di vigilanza di considerare sicuramente soddisfatto il requisito richiesto dall'Accordo Stato Regioni avendo riguardo allo svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo Stato Regioni (11 gennaio 2012)

Il requisito previsto dall'accordo Stato Regioni perde di efficacia a partire dal 18 marzo 2014, perché superato dal Decreto alla sua entrata in vigore.

15 Documentazione comprovante la qualificazione del formatore

Fatto salvo l'aggiornamento professionale, la qualificazione di formatore-docente si acquisisce in modo permanente con riferimento alle singole aree tematiche per le quali il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.

Il Decreto specifica che la rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata sulla base di idonea documentazione quale, ad esempio:

1. *attestazione del datore di lavoro per quanto riguarda le docenze effettuate*
2. *attestazione del datore di lavoro o del committente per quanto concerne l'esperienza lavorativa/professionale o il ruolo di RSPP o ASPP*
3. *lettere ufficiali di incarico per quanto concerne l'effettuazione di docenze*
4. *altri documenti ufficiali che attestino i requisiti*
5. *Documenti attestanti il possesso dei titoli di studio*

Il possesso dei requisiti deve essere accertato alla data del 18 marzo 2014.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti è conservata a cura del Formatore e messa a disposizione su richiesta del soggetto erogatore.

Fermo restando quanto prescritto al paragrafo precedente, ai fini della attestazione della qualifica di Formatore sono utilizzati i modelli di autodichiarazione allegati alle presenti linee guida.

16 accertamento e dichiarazione dei requisiti per l'effettuazione della docenza fino all'entrata in vigore del Decreto

Fino alla entrata in vigore del Decreto per poter svolgere il ruolo di Formatore occorre accertare e dichiarare il possesso dei requisiti secondo lo schema di seguito riportato.

- a) potranno dichiarare **l'acquisizione temporanea** (fino al 18 marzo 2014) della qualifica di Docente:
- il **docente diplomato o non diplomato** che abbia svolto in maniera continuativa le funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo Stato Regioni (11 gennaio 2012) - (*mod. 2 allegato alle presenti linee guida*)
 - il **datore di lavoro** che abbia svolto in maniera continuativa le funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo Stato Regioni (11 gennaio 2012) - (*mod. 1 allegato alle presenti linee guida*)

17 accertamento e dichiarazione della qualifica di Formatore

La qualifica di formatore, secondo quanto indicato dal Decreto, si valuta in prima applicazione al 18 marzo 2014, distinguendo fra diverse tipologie di Docenti – Formatori.

- a) Alla data del **18 marzo 2014** potranno dichiarare **l'acquisizione permanente** della qualifica di Docente-Formatore (*mod. 4 allegato alle presenti linee guida*):
- il **formatore diplomato** in possesso di almeno uno dei criteri previsti alla data di entrata in vigore del Decreto (18 marzo 2014)
 - il **formatore non diplomato** in possesso di almeno uno dei criteri previsti alla data di pubblicazione del Decreto (18 marzo 2013)
- b) Alla data del **18 marzo 2014** potrà dichiarare (*mod. 3 allegato alle presenti linee guida*) **l'acquisizione provvisoria** della qualifica di Docente-Formatore **valida fino al 18 marzo 2016**:
- il **datore di lavoro** che effettua la formazione per i propri lavoratori in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e che abbia svolto in maniera continuativa le funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo Stato Regioni (11 gennaio 2012)
- c) Alla data del **18 marzo 2016** potrà dichiarare (*mod. 5 allegato alle presenti linee guida*) **l'acquisizione permanente** della qualifica di Docente-Formatore:
- il **datore di lavoro** che effettua la formazione per i propri lavoratori in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e di almeno uno dei criteri previsti dal Decreto.
- d) Ad una qualunque data **successiva al 18 marzo 2014** potrà dichiarare (*mod. 4 allegato alle presenti linee guida*) **l'acquisizione permanente** della qualifica di Docente-Formatore:
- il formatore diplomato che viene in possesso di almeno uno dei criteri previsti dal Decreto

La qualifica di Formatore deve essere acquisita distintamente per ogni singola area tematica e mantiene la sua validità purché il formatore possa dimostrare di avere effettuato l'aggiornamento periodico.

18 Norme Finali

Le presenti Linee Guida sono emanate dal Comitato Tecnico per la Sicurezza e hanno validità dal giorno successivo a quello alla approvazione

19 MODELLI ALLEGATI (Autodichiarazioni)